



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

**ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO E MODIFICHE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE
PUBBLICHE E DI FORNITURA O SOMMINISTRAZIONE DI BENI E SERVIZI AL SETTORE
PUBBLICO ALLARGATO**

Ecc.mi Capitani Reggenti,

Ill.mi Consiglieri,

il presente decreto delegato istituisce e regola il Registro Unico per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche e per fornitura o somministrazione di beni e servizi al Settore Pubblico Allargato (di seguito, brevemente, Registro Unico) e rivede parzialmente il Decreto 20 gennaio 2000 n.10 e successive modifiche *Regolamento per il contratto di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche*, anche allo scopo di allinearne le disposizioni, per quanto compatibile, a quelle vigenti in materia di contratti pubblici di fornitura o somministrazione di beni e servizi.

L'attivazione del Registro Unico consentirà il superamento del Registro dei Fornitori e del cosiddetto "Registro Opere" ovvero, più precisamente, dei plurimi "Registri Opere" gestiti dalle Aziende Autonome di Stato e da Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio (ASE-CC).

Questi distinti Registri, cui erano tenute ad iscriversi le imprese che intendessero partecipare a gare d'appalto indette dal Settore Pubblico Allargato per le forniture di beni e servizi e per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche, confluiranno, infatti, nel Registro Unico che continuerà ad essere gestito da ASE-CC.

Uno strumento – il Registro Unico – la cui istituzione si inserisce nel solco delle attività già messe in atto per semplificare i rapporti fra le imprese e l'Amministrazione stessa e per garantire una sempre maggiore trasparenza.

Il nuovo Registro Unico, che diventerà effettivo dal 1° luglio 2023, sarà diviso in due sezioni: una relativa ai contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi ed una relativa alle opere.

Le imprese saranno suddivise in base ai rispettivi codici ATECO e la loro iscrizione – che, come avvenuto sinora, dovrà essere rinnovata ogni anno – costituirà presunzione di idoneità alla prestazione unicamente in relazione alle categorie per le quali il soggetto interessato verrà registrato.

Le imprese in possesso di licenza il cui oggetto lo consenta avranno facoltà di iscriversi in una o in ambedue le sezioni ed il diritto di pratica previsto per l'iscrizione nel Registro Unico e per i rinnovi annuali sarà, perciò, differenziato.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.sm

T +378 (0549) 882425
F +378 (0549) 885080



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

L'istituzione del Registro Unico ha come obiettivo prioritario quello di uniformare i requisiti di imprenditorialità, affidabilità ed integrità delle imprese che aspirino ad ottenere appalti e commesse pubbliche nonché il sistema di verifica e controllo sul possesso dei requisiti da parte delle imprese medesime.

I requisiti richiesti dovranno riguardare per le società – oltre che gli amministratori ed il legale rappresentante – anche i soci, da intendersi:

- a) per le società di persone: tutti i soci;
- b) per le società di capitali, le cooperative e i consorzi: il titolare effettivo. Il Regolamento del Congresso di Stato attuativo detterà norme specifiche relative all'applicazione della suddetta norma in relazione a società aventi sede in Paesi esteri in cui non sia previsto un Registro dei titolari effettivi omologo a quello disciplinato dall'ordinamento sammarinese.

Non avranno, invece, obbligo di iscrizione le imprese quotate in borsa, le imprese in posizione dominante, le imprese aggiudicatarie di gara di appalto indetta da centrali di acquisto di enti pubblici, territoriali e non, della Repubblica Italiana con i quali la Repubblica di San Marino abbia sottoscritto accordi che prevedano forme di collaborazione in materia di razionalizzazione della spesa, gli Enti Pubblici o gli enti a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria, le cooperative agricole o consorzi di cooperative agricole (anche quando la partecipazione pubblica non sia maggioritaria), le imprese che forniscano beni o servizi esclusivi o infungibili.

Il decreto delegato specifica, poi, come sia in facoltà di ASE-CC verificare, mediante controlli a campione effettuati in qualsiasi momento d'ufficio o su richiesta delle Stazioni Appaltanti, la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione e di procedere ad accertamenti volti ad appurare la veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni presentate.

Tali controlli potranno essere eseguiti direttamente o avvalendosi della collaborazione di altri uffici.

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto delegato novellano il Decreto 20 gennaio 2000 n.10 e successive modifiche allo scopo di allineare le più obsolete norme sostanziali in materia di contratti di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture complementari a quelle, più recenti, vigenti nel settore dei contratti pubblici di fornitura o somministrazione di beni e servizi.

L'intervento attuato nel settore dei contratti di appalto di lavori pubblici rappresenta un primo intervento – afferente a profili di affidamento e gestione delle commesse - cui dovrà necessariamente fare seguito una più completa ed articolata azione di riforma complessiva della materia il cui impianto originario, risalente all'anno 1999, risulta ormai insufficiente a regolare le nuove tipologie di commesse pubbliche ed accordi nel settore delle opere ed infrastrutture pubbliche, pur alla luce delle mai compiutamente esplorate novità introdotte con il Decreto Delegato 5 giugno 2011 n.97 *Ratifica Decreto Delegato 10 maggio 2011 n.75 - Norme per la progettazione e la realizzazione delle opere ed infrastrutture pubbliche e disciplina della finanza di progetto.*

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

Il decreto delegato in esame, inoltre, specifica, agli articoli 11 e 12, i criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa nel settore dei contratti pubblici di fornitura o somministrazione di beni e servizi ed apporta, con gli articoli 9, 10 e 13, ulteriori modifiche al Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche volti a superare incertezze applicative manifestatesi nella vigenza delle previgenti formulazioni testuali delle norme interessate dalle novelle nonché a semplificare e velocizzare la fase dei controlli ed i procedimenti di affidamento delle commesse, riservando le forme di gara più strutturate ed oneroso sotto il profilo amministrativo - burocratico (asta, licitazione e appalto concorso) alle commesse di importo significativo.

Infine, gli articoli 14 e 15 del decreto delegato riformulano le disposizioni in materia di esecuzione difficile od eccessivamente onerosa previste sia nel settore dei contratti di appalto di lavori pubblici, sia in quello dei contratti pubblici di fornitura o somministrazione di beni e servizi, allo scopo di meglio dettagliare l'ambito di applicazione dell'istituto nonché le prerogative dell'appaltatore/fornitore.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonini


